



COMUNE DI NOLA
provincia di Napoli
Settore Tutela Ambiente

Tel./fax 081 8226357

Prot. n. TA / 99

All'Amministratore Unico della
Società Pulitem
Via Nazionale delle Puglie,88
fax 0815228977
Casalnuovo (Na)

e p.c. Al Sig. Prefetto di Napoli

Al Sig. Sindaco

All'Assessore alle Politiche Ambientali

Al Segretario Generale

Sede

Oggetto: Inadempienze degli obblighi contrattuali.

Premesso

- che in data 20 marzo 2012 è stato sottoscritto tra quest'Amministrazione e codesta Società il Contratto Rep. N. 7544, regolarmente registrato;
- che il capitolato speciale d'appalto, approvato con determinazione dirigenziale n. 209 del 30.11.2011, forma parte integrante e sostanziale di detto contratto;
- che con determinazione n. 55 del 20.02.2012 è stata disposta un'anticipazione sul canone di febbraio 2012, già riscossa;
- con determinazione n. 77 del 12.03.2012 è stata corrisposta la differenza spettante per il canone di febbraio 2012, già riscossa;
- che con determinazione n. 85 del 05.04.2012 è stata disposta la liquidazione della rata di canone relativa al mese di marzo 2012.

Considerato che

1. all'art. 8 del contratto su indicato è stabilito che:

- " il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e, quindi, sottoposta alla normativa dettata in materia";

- " tutti i servizi affidati con il presente appalto sono quindi da considerarsi a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali ed indispensabili e pertanto non possono essere sospesi o abbandonati per nessun motivo tranne i casi di forza maggiore";

COMUNE DI NOLA
provincia di Napoli
Settore Tutela Ambiente

- “non saranno considerati cause di forza maggiore, sanzionabili ai sensi dell’art. 17 del c.s.a., scioperi del personale dipendente derivanti da cause imputabili all’Impresa Appaltatrice”;

- “in caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Comune può sostituirsi all’Impresa per l’esecuzione d’ufficio del servizio con oneri e spese a carico dell’Impresa appaltatrice”;

2. all’art. 11– ultimo comma – del contratto è previsto che:

- “eventuali cause che comportano un ritardo nei pagamenti non potranno in nessun caso determinare la sospensione anche momentanea del servizio”;

3. all’art. 24 del C.S.A. è stabilito che:

- “il canone sarà corrisposto in rate mensili di uguale importo posticipate entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura afferente le prestazioni rese nel mese precedente, mediante apposito atto dirigenziale”.

Visto

l’art. 17 – **Penalità** – del capitolato speciale d’appalto laddove stabilisce che l’impresa appaltatrice, in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata non oltre il giorno successivo utile a quello della contestazione, sarà passibile di sanzione da un minimo di € 50,00 (Euro Cinquanta/00) ad un massimo di € 2.000,00 (Euro Duemila/00);

e che in particolare si applicheranno, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, le seguenti penalità per la/ e inadempienza/ e di cui al presente capitolato e quelle riportate di seguito, salvo cause di forza maggiore non imputabili all’impresa:

Categ.	INADEMPIENZA	IMPORTO (€)
Esecuzione del servizio	Mancata esecuzione di un servizio (ad es.: Mancata raccolta)	Euro 1.500,00 (millecinquecento) per singola Contestazione

Vista

la nota n. 252/12 della CIL (Confederazione Italiana del Lavoro), pervenuta a mezzo fax in data odierna, con la quale si comunica lo stato di agitazione dei lavoratori di codesta Società impiegati nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per questo Comune, addebitabile al mancato pagamento dello stipendio relativo al mese di marzo 2012 .

Considerato

che codesta Società:

- non ha assicurato l’esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei RSU in data odierna;

- non ha comunicato allo scrivente i motivi della mancata esecuzione dello stesso, impedendo di fatto al Comune di sostituirsi a codesta Società per l’esecuzione del servizio.

Comunica

- che a decorrere dalla prima rata di canone in pagamento sarà applicata una penale di € 1.500,00 per la mancata esecuzione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in data 16.04.2012;

COMUNE DI NOLA
provincia di Napoli
Settore Tutela Ambiente

- che la stessa penalità sarà applicata per ogni giornata di mancata esecuzione del servizio.

Fa presente

che l'art. 19 del Capitolato ad oggetto "*Risoluzione del contratto*" prevede alle lettere h) e g) la rescissione del contratto rispettivamente in caso di "*applicazione di penalità per un importo complessivo superiore ad € 5.000,00 (cinquemila) in un mese*" e di "*sospensione del servizio per più di 5 (cinque) giorni consecutivi, salvo cause di forza maggiore*".

Invita

codesta Società:

1. a ripristinare *ad horas* il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
2. a corrispondere le dovute spettanze economiche (stipendio di marzo 2012) ai dipendenti impegnati per il Comune di Nola;
3. ad assumere nei confronti dei dipendenti che hanno arbitrariamente abbandonato il servizio tutti gli atti disciplinari previsti dalle normative vigenti, dandone conoscenza a quest'Amministrazione ed al Sig. Prefetto.

Nola, 16.04.2012

Il Dirigente
Dr. Felice Attilio Paolo Maggio

